



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

Prot. n. 27430 / 137/11/2017 del 22 DIC. 2017 Pos. n. 10

Assessorato regionale delle attività produttive
Dipartimento regionale delle attività produttive
Area I. A/Coordinamento, Pianificazione e Bilancio
(Rif. nota 18 ottobre 2017, n.55354)

Oggetto: *Richiesta parere in ordine al rilascio dell'attestazione di capacità finanziaria.*

1. Con la nota suindicata codesto Dipartimento rappresenta che alcuni bandi emanati nell'ambito del PO FESR 2014/2020, quali quelli relativi alle azioni 3.5.1. e 3.1.1., ai fini della dimostrazione della capacità economico-finanziaria delle imprese partecipanti prevedono l'acquisizione di apposita attestazione bancaria.

Con circolare 6 ottobre 2017, n.8 il Dipartimento richiedente ha *“voluto chiarire che, poiché il Testo Unico bancario (TUB)¹ prevede l'equiparazione delle garanzie rilasciate dai Consorzi Fidi iscritti al nuovo albo previsto dall'art. 106 del TUB, quali soggetti sottoposti al regime di vigilanza prudenziale da parte della Banca d'Italia, a quelle rilasciate dalle banche, l'attestazione della capacità finanziaria rilasciata dai suddetti Consorzi Fidi potesse essere considerata equivalente a quella rilasciata dagli Istituti di Credito”*.

Relativamente alla suddetta interpretazione è stato chiesto l'avviso del Dipartimento regionale Finanze e Credito, il quale con la nota 19 settembre 2017, n. 230113, nell'affermare il proprio difetto assoluto di competenza, si è limitato a precisare: *“(…) che*

1 *D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e s.m.i. - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*

la prospettata estensione non sembrerebbe prestarsi alla risolutiva valutazione di codesto Dipartimento se non con esclusivo riferimento agli intermediari finanziari iscritti all'Albo di cui all'art. 106 del vigente Testo unico Bancario (ex art. 107 vecchio TUB)".

Infine, con note rispettivamente del 19 settembre e del 10 ottobre 2017 la "Rete Fidi dei Territori" e la "Assoconfidi Sicilia" hanno richiesto che "la possibilità di rilasciare l'attestazione venga estesa anche ai confidi ex art. 112² del TUB".

In ordine a tale possibile estensione viene chiesto l'avviso di questo Ufficio.

2. Al fine di esaminare compiutamente la fattispecie posta all'esame appare necessario effettuare una breve ricognizione normativa.

La sussistenza della capacità economico-finanziaria può essere dimostrata attraverso una certificazione rilasciata da un soggetto professionalmente qualificato, in virtù della quale viene attestato il possesso di determinati mezzi economico-patrimoniali.

Il rilascio della descritta attestazione viene disciplinato dal citato D.lgs. n. 385/93 (TUB), come riformato dal D. lgs. n. 13 agosto 2010, n. 141, che ne ha modificato l'intero Titolo V. Nella sostanza la novella ha eliminato la precedente differenziazione tra soggetti iscritti nell'elenco generale (c.d. FINANZIARIE 106)³ e soggetti iscritti nell'elenco speciale (c.d. FINANZIARIE 107)⁴ di cui ai precedenti artt. 106 e 107 del TUB, prevedendosi ora, nella

2 Art. 112 D. Lgs. 1 Settembre 1993, n. 385 - Altri soggetti operanti nell'attività di concessione di finanziamenti.

"I confidi, anche di secondo grado, sono iscritti in un elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 112-bis ed esercitano in via esclusiva l'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dal Ministro dell'economia e delle finanze e delle riserve di attività previste dalla legge.

I confidi tenuti ad iscriversi nell'albo di cui all'articolo 106 sono esclusi dall'obbligo di iscrizione nell'elenco tenuto dall'Organismo previsto all'articolo 112-bis (...) I confidi iscritti nell'albo esercitano in via prevalente l'attività di garanzia collettiva dei fidi. I confidi iscritti nell'albo possono svolgere, prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le seguenti attività:

- a) prestazione di garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato, al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie;*
- b) gestione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, di fondi pubblici di agevolazione;*
- c) stipula, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione."*

3 Allegato alla Circolare della banca d'Italia 3 aprile 2015, n. 288: " (...) Si ricorda che le FINANZIARIE 106 non sono sottoposte a vigilanza prudenziale da parte della Banca d'Italia (...) non possono rilasciare garanzie nei confronti dello Stato o di altri Enti Pubblici (...) né nell'ambito delle procedure disciplinate dal Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs. n. 163/2006)".

4 Allegato alla Circolare della banca d'Italia 3 aprile 2015, n. 288: " (...) Alle FINANZIARIE 107 – sottoposte alla vigilanza prudenziale della Banca D'Italia – è consentito l'esercizio dell'attività di rilascio di garanzie nei confronti del pubblico in via esclusiva, prevalente o rilevante. Qualora si tratti di Confidi, tale attività non può essere prevalente

pk
AA

nuova versione dell'art. 106⁵, un unico Albo degli intermediari autorizzati all'attività di concessione di finanziamenti, sotto qualsiasi forma, nei confronti del pubblico, per la cui iscrizione sono richiesti determinati requisiti organizzativi, patrimoniali, nonché di onorabilità, professionalità e indipendenza.

Dal luglio 2015 è stato possibile, pertanto, sia da parte delle FINANZIARIE 106 e 107, sia da parte dei nuovi operatori, presentare istanza per l'iscrizione nell'Albo di nuova istituzione (c.d. "NUOVE FINANZIARIE 106").

Su tali soggetti opera la vigilanza diretta della Banca d'Italia, sia al momento dell'iscrizione nell'albo sia nel corso dello svolgimento dell'attività.

È stato previsto un adeguato periodo di transizione per il passaggio dal vecchio al nuovo assetto del mercato, che si è concluso il 12 maggio 2016.

Da tale data possono continuare a esercitare l'attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico ⁶ gli intermediari che, avendo presentato istanza nei termini previsti per l'iscrizione nel nuovo albo ex art. 106 TUB, hanno tuttora un procedimento amministrativo avviato ai sensi della L. n. 241/90 e non ancora concluso.

Nel richiamato allegato alla circolare della Banca d'Italia 3 aprile 2015, n. 288 si rappresenta, inoltre, come i Consorzi di garanzia collettiva (CONFIDI) favoriscono l'accesso al credito delle piccole e medie imprese (PMI) associate, *"raccogliendo fondi tra le stesse e utilizzandoli per rilasciare garanzie (c.d. 'collettive') a copertura di finanziamenti erogati ai singoli associati, in particolare dalle banche, ma anche da altri intermediari finanziari"*.

rispetto a quella di garanzia collettiva dei fidi. (...)".

5 Art. 106 D. Lgs. 1 Settembre 1993, n. 385 - Albo degli intermediari finanziari

"L'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.

Oltre alle attività di cui al comma 1 gli intermediari finanziari possono:

a) *emettere moneta elettronica e prestare servizi di pagamento a condizione che siano a ciò autorizzati ai sensi dell'articolo 114-quinquies, comma 4, e iscritti nel relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento a condizione che siano a ciò autorizzati ai sensi dell'articolo 114-novies, comma 4, e iscritti nel relativo albo;*

b) *prestare servizi di investimento se autorizzati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;*

c) *esercitare le altre attività a loro eventualmente consentite dalla legge nonché attività connesse o strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Banca d'Italia.*

Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, specifica il contenuto delle attività indicate nel comma 1, nonché in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico."

6 Art. 2, D.M. 2 aprile 2015, n. 53 *"(...) concessione di crediti, ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma. Tale attività comprende, tra l'altro, ogni tipo di finanziamento erogato nella forma di: (...)*

f) *rilascio di fidejussioni, avallo, apertura di credito documentaria, accettazione, girata, impegno a concedere credito, nonché ogni altra forma di rilascio di garanzie e di impegni di firma"*.

MA
AA

All'uopo distingue tre tipologie di confidi:

a) le banche di garanzia collettiva fidi;

b) i confidi iscritti nell'elenco speciale del precedente art. 107 del TUB;

c) i confidi iscritti nella sezione dell'elenco generale (art. 106 TUB ante riforma) ai sensi dell'art. 155, comma 4, del TUB ⁷(c.d. "CONFIDI MINORI").

Orbene, come espressamente riportato, i CONFIDI MINORI possono svolgere esclusivamente l'attività di garanzia collettiva dei fidi che consiste nella prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volta a favorire l'accesso delle piccole e medie imprese associate al credito di banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario, nonché attività connesse e strumentali. A tali operatori è dunque vietato l'esercizio di prestazioni di garanzie diverse da quelle sopra indicate e, in particolare, nei confronti del pubblico, nonché l'esercizio delle altre attività riservate agli intermediari finanziari.

In prospettiva, secondo le previsioni del D.Lgs. 141/2010, una volta costituito un apposito Organismo, i CONFIDI MINORI dovranno iscriversi, entro un determinato periodo transitorio, in un nuovo elenco tenuto da quest'ultimo ai sensi del nuovo art. 112 del TUB.

Nel frattempo la Banca d'Italia continua a tenere la citata sezione ex art. 155, comma 4, del TUB, ma per tali operatori la medesima Banca d'Italia svolge solo un'attività di censimento e di riscontro nella fase di accesso, sotto il profilo del possesso dei requisiti di legge. I CONFIDI MINORI, pertanto, sono sottratti all'applicazione delle disposizioni del Titolo V del TUB e la loro operatività non è sottoposta al regime prudenziale di vigilanza.

7 Art. 155 Soggetti operanti nel settore finanziario: " (...) I confidi, anche di secondo grado, sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106, comma 1. L'iscrizione nella sezione non abilita a effettuare le altre operazioni riservate agli intermediari finanziari iscritti nel citato elenco. A essi non si applica il titolo V del presente decreto legislativo. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, determina i criteri oggettivi, riferibili al volume di attività finanziaria e ai mezzi patrimoniali, in base ai quali sono individuati i confidi che sono tenuti a chiedere l'iscrizione nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107. La Banca d'Italia stabilisce, con proprio provvedimento, gli elementi da prendere in considerazione per il calcolo del volume di attività finanziaria e dei mezzi patrimoniali. Per l'iscrizione nell'elenco speciale i confidi devono adottare una delle forme societarie previste dall'articolo 106, comma 3. I confidi iscritti nell'elenco speciale esercitano in via prevalente l'attività di garanzia collettiva dei fidi.

I confidi iscritti nell'elenco speciale possono svolgere, prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le seguenti attività:

a) *prestazione di garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato, al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie;*

b) *gestione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, di fondi pubblici di agevolazione;*

c) *stipula, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione.*

I confidi iscritti nell'elenco speciale possono svolgere in via residuale, nei limiti massimi stabiliti dalla Banca d'Italia, le attività riservate agli intermediari finanziari iscritti nel medesimo elenco. (...)" . Articolo abrogato dall'art. 8, comma 12, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

Tuttavia, come precisato con Circolare della Banca d'Italia 3 aprile 2015, n. 288: “(...) L'art. 112 TUB attribuisce al Ministro dell'Economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, il compito di determinare i criteri oggettivi, riferibili al volume di attività finanziaria, in base ai quali sono individuati i confidi tenuti a chiedere l'autorizzazione per l'iscrizione nell'albo ex art. 106 TUB. La predetta disciplina consente ai soggetti iscritti una maggiore operatività rispetto agli altri confidi, tenuto conto del loro assoggettamento a forme di vigilanza prudenziale. L'iscrizione nell'albo rileva ai fini del riconoscimento delle garanzie dei confidi nell'ambito delle disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche e per gli altri intermediari vigilati. Infatti, in base alla disciplina sulle tecniche di attenuazione del rischio di credito le garanzie rilasciate da intermediari finanziari sottoposti a un regime di vigilanza equivalente a quello delle banche sono equiparate a quelle rilasciate da queste ultime. (...)”.

Tenuto conto di quanto sopra, le imprese che partecipano a gare d'appalto o che devono presentare garanzie allo Stato o altro ente della P.A., possono quindi beneficiare delle attestazioni relative a garanzie emesse dalle banche e dalle compagnie di assicurazione, nonché dagli altri intermediari finanziari, inclusi i Confidi, purché iscritti nell'Albo di cui al nuovo articolo 106 del TUB (c.d “NUOVE FINANZIARIE 106”), secondo le condizioni oggettive e soggettive previste dalla normativa in questione. ⁸Non sembrerebbero, quindi, ammissibili le garanzie rilasciate da “Confidi minori” di cui all'elenco previsto dall'art. 112 del TUB, che non siano tenuti a chiedere l'iscrizione all'Albo unico, che potranno essere utilizzate solo da imprese ad essi associate e solo su finanziamenti concessi da banche e altri intermediari.

Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello Scrivente.

* * *

Si ricorda che, in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66 98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta

8 Cfr Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Circolare D.G. T.S.I. 3 agosto 2017, n. 11/2017.

MM.

GA

Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

Avv. Giuseppa Mistretta

F.TO Avv. G. MISTRETTA

Il Dirigente

(Avv. Gianluigi M. Amico)

Gianluigi M. Amico

L'AVVOCATO GENERALE
Avv. Maria Mattarella



M. Mattarella